



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI IVREA**  
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa	Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa	Federica Lorenzatti	Giudice
dott.ssa	Alessia Carrera	Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 39-1/2026**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI FIORINO Carmelo** (C.F. FRNCML69T31L219E), nato a Torino il 31.12.1969, residente a Montalenghe (TO) Via Mazzini n. 9.

\*\*\*

**Letto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 15/4/2026 da Fiorino Carmelo con l'ausilio dell'OCC Modello Canavese in persona del Gestore della crisi dott. Marco Mainella;

**esaminati** i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC;

**ascoltato** il Giudice relatore nella camera di consiglio del 22/4/2026;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risulta avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- il debitore non risulta sottoponibile a liquidazione giudiziale posto che non risulta più svolgere attività di impresa da oltre un anno;
- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi, la quale risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII);



**ritenuto**, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII;

**considerato che**

- nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- il nucleo familiare del debitore è composto dal debitore e dalla moglie convivente, estranea alla procedura;
- il debitore, assunto come lavoratore dipendente a tempo indeterminato, risulta percepire un reddito netto mensile di circa € 1.983, già comprensivo di tredicesima e quattordicesima (cfr. pag.12 relazione OCC) . La moglie del debitore percepisce un reddito di circa 1.983, già comprensivo di tredicesima e quattordicesima;
- le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono state indicate nel ricorso in € 2.674,49, comprensive dell'assegno di mantenimento di €332,49,00 che attualmente è tenuto a versare a favore della figlia;
- le spese indicate nel ricorso risultano di poco superiori rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente, pari ad € 2.387,53 (cfr. rilevazioni ISTAT 2024) e tale circostanza si giustifica in forza dell'importo dell'assegno di mantenimento da versare a favore della figlia;
- si ritiene, pertanto, congruo determinare, allo stato, la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.337,00 mensili, pari alla differenza tra il reddito mensile, comprensivo di tredicesima e quattordicesima (pari a circa € 1983) e il 50% delle spese necessarie al mantenimento, calcolate in € 2.674,49, già comprensive dell'assegno di mantenimento, tenuto conto del pagamento da parte al sig. Fiorino di una quota degli oneri connessi al mutuo e all'impianto fotovoltaico di proprietà esclusiva della moglie, importo, quest'ultimo che corrisponde, all'incirca, a quanto dovuto da Fiorino Carmelo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia. Ne consegue che, al fine di evitare di scomputare dalle spese del nucleo gli oneri che dovrebbero essere sostenuti solo da un coniuge, si ritiene congruo imputare l'intera spesa al 50%. Dovrà, pertanto, essere versato mensilmente dal debitore alla procedura un importo pari a € 500 per dodici mensilità, oltre a tutte le eventuali somme eccedenti, ove presenti.
- tale somma potrà essere successivamente modificata dal Giudice delegato al verificarsi o all'emersione di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie, previa presentazione di apposita istanza del debitore, corredata da documentazione comprovante le nuove necessità di spesa e da un parere del Liquidatore sull'istanza stessa, o dello stesso Liquidatore;
- i redditi da lavoro percepiti dal debitore sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice, è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le



mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto. In alternativa e, in ogni caso, in caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di versamento della somma dovuta, il Liquidatore potrà chiedere al datore di lavoro di versare direttamente sul conto della procedura la quota di stipendio eccedente quella riservata al mantenimento del debitore;

- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

**considerato** che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, quali beni del debitore abbiano un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato;

**ritenuto** che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il progetto di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata della professionista incaricata di svolgere le funzioni di OCC

**ritenuto** di confermare l'OCC come Liquidatore;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

### P. Q. M.

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **FIORINO Carmelo** (C.F. FRNCML69T31L219E), nato a Torino il 31.12.1969, residente a Montalenghe (TO) Via Mazzini n. 9.

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

**nomina** Liquidatore il dott. Marco Mainella;

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**invita** altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;



**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;  
**dispone**, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite di € 1.337,00 al mese (calcolato tenendo conto anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite come sopra indicato;

**invita** il debitore a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

**dispone** che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

**dispone** che il Liquidatore:

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Ivrea, 27/4/2026

Il Giudice Estensore

(dott.ssa Alessia Carrera)

Il Presidente

(dott.ssa Antonia Mussa)

